PROC. 31/2015 –fornitura di pietrisco lotto 1 CIG 6357100CDD e/o lotto 2 CIG 6357102E83

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1) **Ordine di acquisto** - il presente ordine di acquisto è la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra FERROVIENORD SpA ed il Fornitore. Ogni riferimento ad offerte o proposte del Fornitore, se riportato sul presente ordine, non dovrà modificare le condizioni e disposizioni dello stesso, a meno che non sia specificatamente previsto il contrario; nessun ordine o riferimento a differenti ordini che modifichino in qualsiasi modo le disposizioni e condizioni del presente, saranno ritenute vincolanti dalla FERROVIENORD SpA, salvo il caso che sia riportato per iscritto e debitamente sottoscritto dalla FERROVIENORD SpA.
2) **Disciplina**: - Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti documenti:
   1) Capitolato Generale delle Forniture delle Società del Gruppo FNM.

   In caso di contrasto tra il documento di cui al punto 1) ed il presente ordine, prevale quest'ultimo.
   Per tutto quanto non regolato dal Contratto, nell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se successivi alla data di stipula del Contratto.
3) **Durata -** La fornitura deve eseguirsi entro 30 g.n.c. dal ricevimento del presente atto per accettazione o nel diverso termine indicato nell'offerta tecnica dell'appaltatore. I termini di consegna debbono considerarsi assolutamente vincolanti per il fornitore. Se, trascorso il termine per la consegna, questa non è avvenuta o non è ancora stata effettuata la spedizione del materiale, FERROVIENORD SpA ha la facoltà di annullare il proprio ordine salvo ogni ulteriore diritto alla rifusione dei danni morali e materiali subiti o derivati. Qualora siano previste più consegne, la FERROVIENORD SpA può annullare la parte dell'ordine non ancora evasa anche se una sola consegna già scaduta non sia stata ancora effettuata.
4) **Collaudo:**
   Collaudo e ispezione presso la ditta fornitrice. L'ispezione ed il collaudo verranno eseguiti alla presenza dei tecnici FERROVIENORD in osservanza alle documentazioni di riferimento (Specifiche Tecniche, disegni, ecc.) La nostra Unità - COLLAUDI dovrà essere informata per iscritto con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di approntamento del materiale. Nessun lotto di materiale potrà essere spedito se non si siano concluse le relative prove di collaudo con esito favorevole salvo diversa autorizzazione scritta da parte della nostra Unità - COLLAUDI (tel 02/96272394 Fax 02/96272397).
5) **Prezzi ed importo contrattuale -** I prezzi indicati nel contratto, si intendono fissi e invariabili sino al completamento del servizio oggetto del contratto.
   L'importo complessivo dell'appalto è pari a Euro ……,..= (Euro ……../00), I.V.A. esclusa; lo stesso è comprensivo degli oneri per la sicurezza sul lavoro, scaturenti dall'interferenza delle prestazioni a carico dell'Impresa con l'ambiente in cui si trova ad operare e con l'attività propria della Committente.
   Detti oneri sono stati valutati in Euro 0,00 (Euro zero/00) per l'intera durata contrattuale.
   FERROVIENORD SpA e L'APPALTATORE si danno reciprocamente atto che, fino alla concorrenza di tale importo, aumentabile o diminuibile fino ad una percentuale massima del 20% (venti per cento), la Committente avrà diritto di chiedere l'esecuzione di prestazioni rientranti nell'oggetto alle medesime condizioni contrattuali e secondo le modalità meglio descritte nel capitolato tecnico.
6) **Fatturazione e modalità di pagamento -**Tutti i compensi spettanti all'Impresa saranno corrisposti alla stessa, a seguito dell'emissione posticipata di fatture aventi cadenze mensili, con pagamento a

90 giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario come da indicazioni dell'Impresa prima dell'inizio di esecuzione dell'appalto.

La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata. In essa dovranno essere indicate quantità e tipologia delle prestazioni eseguite. Tutte le fatture dovranno essere corredate da apposito elenco delle prestazioni effettuate (interventi eseguiti/forniture effettuate) sottoscritto dai responsabili della Committente.

Detti pagamenti sono subordinati:

- alla presentazione dell'elenco degli incaricati dell'Impresa;
- all'esibizione trimestrale da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei propri incaricati.

Il costo relativo agli oneri della sicurezza sul lavoro, di cui al precedente art. 4, sarà pagato dalla Committente con quote individuate in proporzione alla durata dell'appalto unitamente all'emissione delle fatture di pagamento.

7) **ART. 4. BIS OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.

L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (iv) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) Lotto 1 …….. e/o Lotto 2° ……..

Il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

8) **Revisione periodica dei prezzi** - I prezzi contrattuali non saranno soggetti a revisione, tuttavia ove la particolare esecuzione dei servizi lo richieda, le parti si danno reciprocamente atto di applicare la normativa di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/06.

9) **Deposito cauzionale** - L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte col contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di €…….. ……(euro ……./..) per mezzo della polizza assicurativa/ fideiussione bancaria N…….costituita/emessa il…….. da ……..

La fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta del committente.

10) **Responsabilità dell'appaltatore per danni ed infortuni - Assicurazione** - L'appaltatore assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

    Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dall'appalto e/o dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

    L'Impresa pertanto si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della Committente, e i loro beni per tutta la durata del servizio, con la polizza n. …….. stipulata con ……, per anno e per sinistro, restando inteso che ogni ulteriore richiesta o risarcimento di danni non coperti da dette polizze assicurativa sarà comunque ad esclusivo carico dell'Impresa.

    È facoltà della Committente ordinare all'Impresa di riparare, a sue cura e spese, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

11) **Subappalto** - Non è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del Contratto, tuttavia, ove esigenze eccezionali lo richiedessero e ferma restando l'approvazione per iscritto da parte della Committente, le Parti convengono l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

12) **Penali -** Salvo diversa indicazione prevista direttamente nell'ordine, per ogni giorno di ritardo nelle consegne sarà applicata una penale pari all' 1% (uno per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) sul valore della fornitura, fatta salva la facoltà di rivalsa della differenza del costo del prodotto per la fornitura urgente di analogo materiale da altro fornitore

13) **Cause di forza maggiore** - Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione dei servizi, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Impresa di esecuzione dei servizi, derivante da causa non imputabile all'Impresa e che essa non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

    Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

    L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Impresa alla Committente mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi.

    Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

    In ogni caso, l'Impresa è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

14) **Vicende soggettive dell'impresa** - Le Parti convengono che la normativa applicabile in materia deve intendersi la previsione legislativa di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e ove la stessa non si

rivelasse sufficiente, ogni interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del codice civile.

15) **Cessione del credito e divieto di cessione del contratto -** La Committente comunica la propria accettazione della cessione dei crediti purché la medesima avvenga nell'ambito di applicazione dell'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e ove la stessa si rivelasse non sufficiente, ogni interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del codice civile.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 116 del D.lgs 163/06 che si richiama pattiziamente.

16) **Trattamento dei dati personali -** Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto, ritenuti indispensabili in ragione dell'esecuzione dello stesso ed il cui conferimento deve ritenersi, pertanto, obbligatorio, pena l'impossibilità dell'esecuzione medesima, saranno trattati esclusivamente a fini contrattuali e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli 7 e seguenti in materia di diritti dell'interessato.

17) **Giurisdizione** - Per qualsiasi controversia sorta in dipendenza dell'ordine, l'unico Foro competente è quello di Milano, esclusa qualsiasi deroga anche se contemplata dalla Legge.

Vogliate cortesemente restituirci firmato, per conferma ed accettazione copia del presente contratto/convenzione

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

_____